Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Tutela del patrimonio e responsabilità giuridica negli entri del Terzo Settore e Sportivi

A cura di Cristiano Corghi
Sistema RATIO
Tel 0376 775111 – 775130
Email: cristiano.corghi@gruppocastelli.com

Autonomia Patrimoniale e Responsabilità dell'Ente



Autonomia Patrimoniale

Inquadramento Generale

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

AUTONOMIA PATRIMONIALE

- ⇨ Presuppone la netta separazione tra il patrimonio dell'ente e quello di chi agisce in nome e per conto dello stesso.
- ⇨ Personalità giuridica ⇨ Presuppone una limitazione della responsabilità personale per le obbligazioni contratte dall'ente stesso. ⇨ I creditori degli enti con personalità giuridica possono far valere le proprie ragioni di credito unicamente sul patrimonio dell'ente.

PERSONA GIURIDICA

- ⇨ Ha la capacità di essere titolare di diritti ed obblighi in modo autonomo rispetto alle persone che la amministrano ovvero agiscono per conto di essa. ⇨ La legge, a tutela dei terzi, presuppone adempimenti di natura pubblicitaria specifica.
- ⇨ La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni dell'ente con personalità giuridica ricade unicamente sulla persona giuridica, con parziale deroga al principio generale di cui all'art. 2740 C.C.

PRINCIPI PER UNA CORRETTA GESTIONE DELL'ENTE	⇨	Con il termine "persona giuridica" il nostro diritto privato indica generalmente un complesso organizzato di persone e di beni al quale viene attribuita la capacità di assumere posizioni giuridiche, facendone così un soggetto di diritto.	
PERSONALITÀ GIURIDICA	⇨	La persona giuridica ha quindi la capacità di essere titolare di diritti e obblighi in modo completamente autonomo rispetto alle persone che la compongono o la amministrano.	⇨ L'ente svolge in altre parole la sua attività attraverso persone fisiche che agiscono in nome e per conto suo.
	⇨	La caratteristica principale delle persone giuridiche è quella di godere di una autonomia patrimoniale.	⇨ Esse, in altre parole, rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte.

Autonomia Patrimoniale

Inquadramento Generale

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

AUTONOMIA PATRIMONIALE

⇨ L'autonomia patrimoniale è intesa come il livello di separazione esistente tra il patrimonio dell'ente e quello degli associati (o degli amministratori, ed in genere di qualunque soggetto diverso dall'ente stesso).

⇨
- Nel nostro ordinamento si ravvisa una sorta di graduazione nell'autonomia.
- Si va dalla cosiddetta "autonomia imperfetta", tipica di un'associazione non riconosciuta (o di una società di persone nel mondo commerciale) a quella perfetta prevista per le associazioni riconosciute (o per le società di capitali).

⇨ L'autonomia perfetta si caratterizza per il fatto che il creditore di tale tipo di ente può far valere le proprie ragioni solo nei confronti del patrimonio dell'ente stesso e non anche nei confronti di quello dei singoli associati o amministratori. In altre parole è possibile per il creditore stesso aggredire i beni dell'ente e non quelli delle persone fisiche che agiscono per lo stesso.

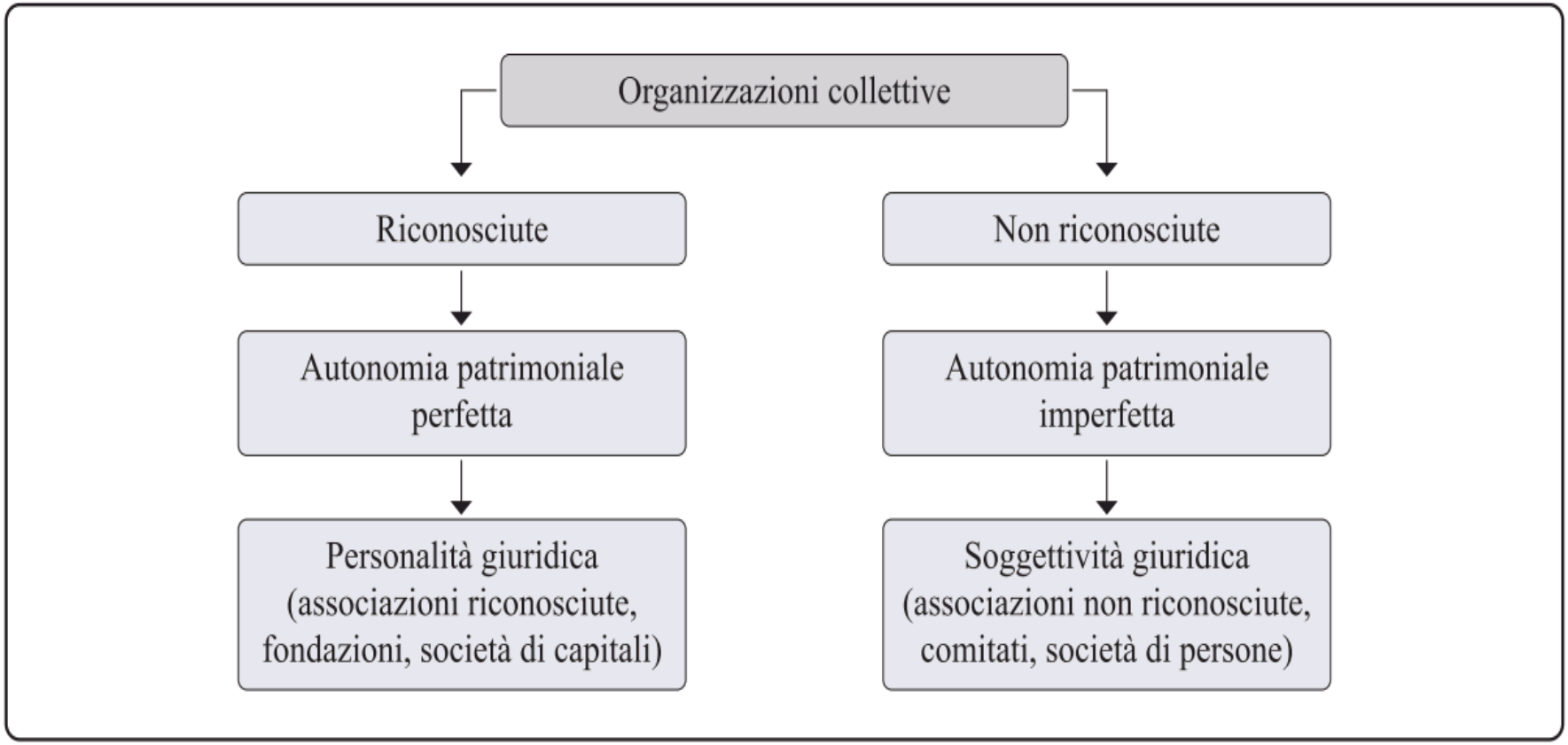
⇨
- A fronte di tale evidente vantaggio, la legge - a tutela dei terzi - pone a carico dell'ente stesso una serie di norme civilistiche (tenuta dei libri contabili e formazione del bilancio) e penalistiche, onde evitare possibili abusi.
- L'ente svolge in altre parole la sua attività attraverso persone fisiche che agiscono in nome e per conto suo.

Autonomia Patrimoniale

Effetti dipendenti dalla personalità giuridica

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

ENTI SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA Autonomia patrimoniale imperfetta	⇨ Il loro "patrimonio" è comunque separato da quello di chi ne fa parte o agisce direttamente, ciò vale specie in relazione alla responsabilità patrimoniale.	⇨ Tale separazione è però soltanto parziale in quanto per le obbligazioni assunte dall'associazione non riconosciuta rispondono solidalmente con il proprio patrimonio personale le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente stesso.
ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA Autonomia patrimoniale perfetta	⇨ A differenza di quanto affermato sopra, esiste una netta separazione del patrimonio dell'ente da quello delle persone fisiche che vi prendono parte.	⇨ • Questo significa in concreto che: 1. chi utilizza beni dell'ente non è nella situazione giuridica di chi adopera beni propri (il titolare del bene è l'ente); 2. i creditori degli associati o degli amministratori dell'ente non possono pretendere l'adempimento dall'ente stesso; 3. i creditori dell'ente non possono pretendere dagli associati o dagli amministratori di quest'ultimo il pagamento delle sue obbligazioni.


Organizzazioni collettive
Riconosciute
Non riconosciute
Autonomia patrimoniale perfetta
Autonomia patrimoniale imperfetta
Personalità giuridica (associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali)
Soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, comitati, società di persone)

ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

⇨ • La personalità giuridica per il nostro ordinamento si acquista in diverso modo a seconda che lo scopo sia lucrativo o ideale.
1. Il sistema normativo vale per le società di capitali (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, cooperative), le quali conseguono automaticamente la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese (si tratta in gergo tecnico di "pubblicità costitutiva").
2. Il sistema concessorio opera invece per le persone con fini ideali: si definisce concessorio perché l'autorità competente al riconoscimento ha formalmente una "discrezionalità" nel concederlo, ossia non è a ciò obbligata dovendo valutare su criteri specifici.

⇨ • I criteri previsti dalla legge per l'ottenimento del riconoscimento sono essenzialmente:
.. il ricorrere delle condizioni previste dalla legge per la costituzione (per l'atto costitutivo esistono parametri e formalità essenziali, a cui non è possibile derogare);
.. la liceità e la possibilità dello scopo (i motivi che portano alla costituzione dell'ente devono rispondere ai criteri che la legge detta per definire uno scopo lecito e raggiungibile);
.. la consistenza del patrimonio in relazione allo scopo e all'attività prevista (la legge si riferisce alla dotazione di un patrimonio "adeguato al conseguimento dello scopo", tuttavia in molti casi l'autorità preposta al riconoscimento detta regole precise, fissando a volte un patrimonio minimo di cui l'ente deve dotarsi per ottenere il riconoscimento).

⇨ La personalità giuridica per gli enti senza scopo di lucro viene acquistata con il riconoscimento determinato dall'iscrizione su domanda dell'interessato nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture (a cui fanno riferimento gli enti che operano a livello internazionale, nazionale o multi-regionale) o presso le Regioni (a cui sono tenuti a rivolgersi gli enti che limitano la propria attività all'ambito regionale e alle materie di competenza regionale, così come previste dalla costituzione). ⇨ L'effetto del riconoscimento è rappresentato essenzialmente dall'acquisizione da parte dell'ente della personalità giuridica, quindi dell'autonomia patrimoniale perfetta.

RICONOSCIMENTO

⇨ D.P.R. 361/2000 ⇨

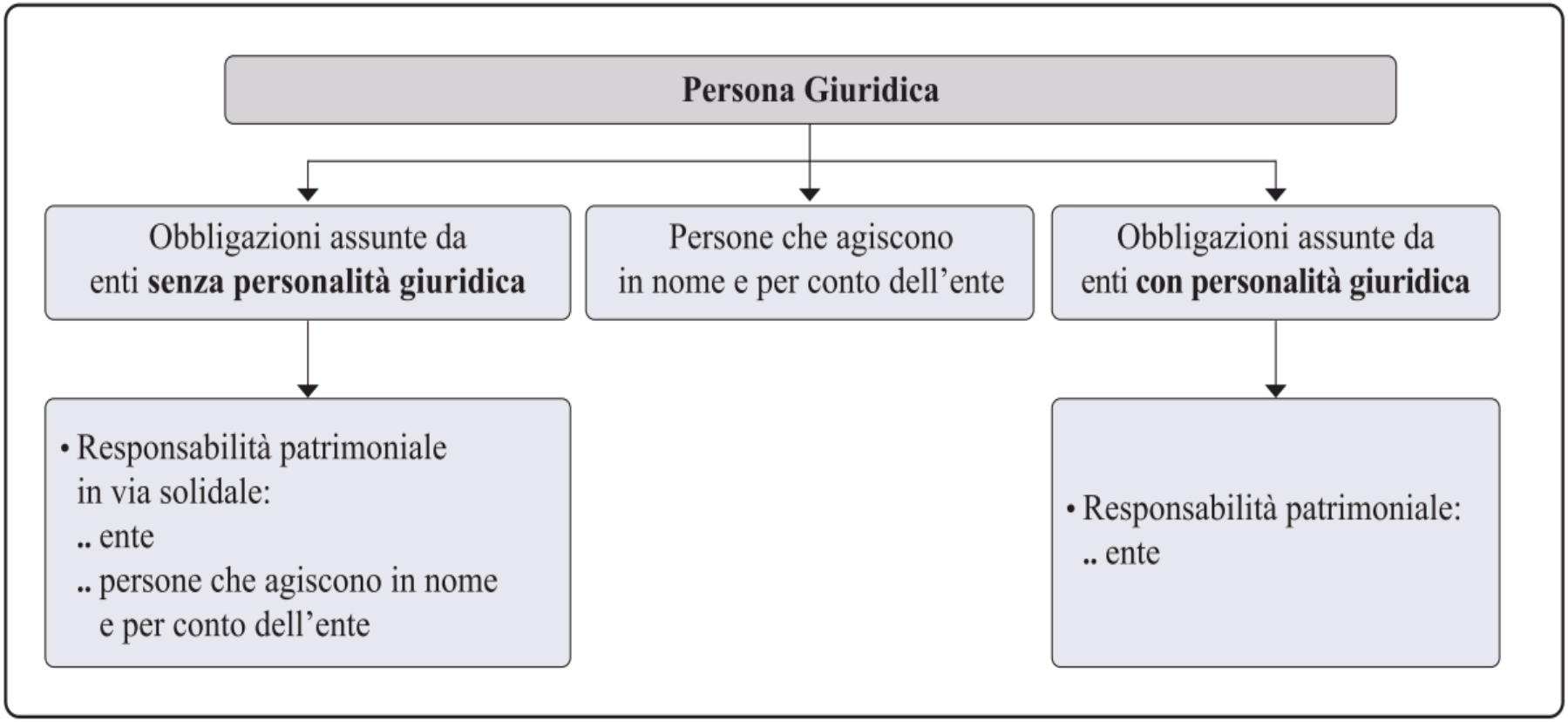
- La personalità giuridica, su istanza dell'ente, è sconosciuta alternativamente da:
  - .. Regione, per attività di delega costituzionale e azione dell'ente limitata al territorio regionale;
  - .. Prefettura, negli altri casi.

⇨ Runts ⇨

- L'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 offre agli enti, su propria istanza, di ottenere la personalità giuridica con la dimostrazione di un patrimonio minimo individuato dalla legge in:
  - .. € 15.000,00 per enti associativi;
  - .. € 30.000,00 per fondazioni.

Autonomia Patrimoniale

Responsabilità dell'ente per le obbligazioni assunte



EFFETTI CONTABILI ⇨	• L'ente dotato di personalità giuridica non può redigere il mod. D) - Bilancio per cassa, anche se in presenza dei requisiti dimensionali ex art. 13 D.Lgs. 117/2017.
ALTRI SOGGETTI AD ISCRIZIONE ⇨	• Per le persone giuridiche, una volta acquisito il riconoscimento, sarà necessario iscrivere nel registro delle persone giuridiche anche alcuni atti successivi, individuati dalla legge: .. modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; .. trasferimento della sede ed istituzione di sedi secondarie; .. sostituzione degli amministratori, con indicazione di coloro ai quali è attribuita la rappresentanza; .. deliberazioni di scioglimento o provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione; .. dati dei liquidatori.

Responsabilità degli Amministratori



RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI	• Al di là di quanto precisato rispetto all'autonomia patrimoniale dell'ente, per le persone che lo rappresentano e che agiscono in nome e per conto dello stesso, cioè gli amministratori, vale un principio di responsabilità, individuata dalla legge come "tipica" rispetto al mandato ricevuto ed all'esecuzione dei compiti connessi allo stesso. • In particolare, gli amministratori risultano nel nostro ordinamento giuridico responsabili nei confronti dell'ente, dei creditori dell'ente e dei terzi.
AZIONE DI RESPONSABILITÀ	• L'azione di responsabilità contro gli amministratori rappresenta lo strumento attraverso il quale i danneggiati, cioè l'ente stesso, o i suoi creditori, o i terzi possono chiamare l'amministratore che ha compiuto l'atto a rispondere del proprio operato, rifondendo in ultima analisi i danni arrecati. • Il codice prevede forme diverse per l'esercizio del diritto, a seconda della tipologia di ente, che in ogni caso prevedono tutte, entro il termine di prescrizione di 5 anni, una dimostrazione in giudizio dell'inadempimento degli amministratori e del danno conseguente.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Responsabilità degli amministratori

Responsabilità verso l'ente

Per la legge gli amministratori rispondono verso l'ente secondo le norme sul mandato, con un'unica eccezione prevista per il solo amministratore che non abbia partecipato all'atto o, meglio, che abbia dimostrato il proprio dissenso (nel verbale relativo alla delibera) nei confronti della decisione che ha provocato il danno. L'amministratore deve comportarsi come "normalmente" si può pretendere che un soggetto nella sua posizione agisca, e la presenza di un mandato gratuito nella prassi fa sì che la responsabilità dell'amministratore sia valutata meno severamente dal giudice.

Responsabilità verso i creditori dell'ente

Gli amministratori sono anche responsabili per il pregiudizio arrecato ai creditori per aver violato il dovere di preservare l'integrità del patrimonio dell'ente. I creditori nel caso specifico possono esercitare la propria azione di recupero limitatamente al caso in cui il patrimonio dell'ente risulti insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti.

Responsabilità verso terzi

Il singolo associato o il terzo hanno comunque diritto al risarcimento del danno diretto causato dagli amministratori, indipendentemente dal fatto che esso derivi da atti colposi o dolosi, salvo il termine di prescrizione fissato dalla legge in 5 anni.

Amministratori dell'ente
Inquadramento civilistico

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

AMBITI DI RESPONSABILITÀ ⇨

- Gli amministratori sono responsabili:
  - .. per i danni causati all'associazione (responsabilità contrattuale);
  - .. per la lesione del credito di eventuali creditori (responsabilità extracontrattuale per lesione del credito);
  - .. per il danno ingiusto causato ad un terzo o al singolo socio (responsabilità extracontrattuale per fatto illecito);
  - .. per il reato commesso al fine di far conseguire all'associazione che amministrano un vantaggio.

INQUADRAMENTO CIVILISTICO ⇨

Ente non del Terzo settore ⇨

- Agli amministratori di associazioni che non sono catalogabili in Enti del Terzo Settore si applicano:
  - .. l'art. 18 C.C. (responsabilità contrattuale);
  - .. l'art. 2043 C.C., per le associazioni non riconosciute persone giuridiche (responsabilità extracontrattuale per lesione del credito);
  - .. l'art. 2043 C.C. (responsabilità extracontrattuale per fatto illecito);
  - .. l'art. 38 C.C. (responsabilità per le obbligazioni).

Ente del Terzo settore ⇨

- Agli amministratori di associazioni catalogabili in Enti del Terzo Settore si applicano:
  - .. l'art. 2392 e 2393 C.C. (responsabilità contrattuale);
  - .. l'art. 2394 C.C. (responsabilità per lesione del credito);
  - .. l'art. 2395 C.C. (responsabilità civile per fatto illecito);
  - .. l'art. 28 D. Lgs. 117/2017 (responsabilità sul mandato);
  - .. in via residuale l'art. 38 C.C. (responsabilità per le obbligazioni).

Amministratori dell'ente

Responsabilità nei confronti dell'ente

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Contenuto ⇨ Gli amministratori sono responsabili del loro operato e debbono risarcire il danno cagionato all'associazione a causa dell'inadempimento dei doveri inerenti la loro carica imposti da statuto o da legge.

Natura della responsabilità

Si tratta di una responsabilità di natura **contrattuale**.

⇨

- Gli amministratori di associazioni **non Enti del Terzo Settore** sono responsabili verso l'associazione secondo le norme del mandato (art. 18 C.C. che rimanda all'art. 1710 C.C.).
- L'incarico deve essere eseguito con la diligenza del buon padre di famiglia (diligenza dell'uomo medio). Se l'incarico è gratuito la colpa è valutata con minor rigore.
- Gli amministratori di **Enti del Terzo Settore** costituiti in forma associativa, sono responsabili verso l'associazione secondo quanto prescritto dall'art. 2392 C.C.
- L'incarico deve essere eseguito con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'amministratore.

L'azione di responsabilità viene sempre deliberata dall'assemblea dei soci (art. 22 C.C. e art. 2393 C.C.) o, nel caso degli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, da almeno 1/10 dei soci o dall'organo di controllo, se nominato, o dal soggetto incaricato della revisione dei conti, se nominato (art. 29, c. 1 D. Lgs. 117/2017).

Amministratori dell'ente

Responsabilità nei confronti dell'ente

Responsabilità solidale	Per gli amministratori di associazioni **non Enti del Terzo Settore** tale tipo di responsabilità è solidale (ciascuno degli amministratori ritenuti responsabili può essere costretto a risarcire l'intero danno causato all'associazione, salvo poi rivalersi sugli altri).	• La responsabilità investe ciascun amministratore per il fatto di aver partecipato all'atto che ha generato il danno. • È chiamato a rispondere del danno anche l'amministratore che non ha partecipato all'atto se non ha fatto constare il suo dissenso. • Essendo una responsabilità di tipo contrattuale l'onere della prova a discolpa è addossato all'amministratore.
	Per gli amministratori di associazioni che rientrano nella categoria degli **Enti del Terzo Settore** la responsabilità è solidale.	• La responsabilità investe ciascun amministratore per il fatto di aver partecipato all'atto che ha generato il danno. • È chiamato a rispondere del danno anche l'amministratore che non ha partecipato all'atto se non ha fatto constare il suo dissenso e solo se non abbia fatto quanto poteva per impedire il compimento dell'atto dannoso o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. • Essendo un tipo di responsabilità di natura contrattuale, l'onere della prova a discolpa è addossato all'amministratore.

Amministratori dell'ente

Responsabilità nei confronti dei creditori dell'ente

Contenuto	⇨	Gli amministratori sono responsabili, nei confronti di eventuali creditori dell'associazione, per l'inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale qualora esso risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (art. 2394 C.C.).
Natura della responsabilità	⇨	Si tratta di una responsabilità **extracontrattuale** (art. 2043 C.C.) derivante dalla lesione di un credito (ossia dalla lesione della garanzia patrimoniale a tutela dei creditori). ⇨ Gli amministratori (sia di Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, sia di associazioni non Enti del Terzo Settore) devono gestire il patrimonio dell'associazione diligentemente (ogni atto di disposizione del patrimonio dell'associazione potrebbe essere valutato sotto l'aspetto del pregiudizio del patrimonio).
	⇨	• Per quanto riguarda gli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, l'azione può essere proposta dai creditori qualora il patrimonio dell'associazione non sia sufficiente a soddisfare i loro crediti (art. 2394, c. 2 C.C.). • Tale prescrizione appare applicabile analogicamente anche ad associazioni non Enti del Terzo Settore.
Responsabilità solidale	⇨	Sia nel caso di Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, sia nel caso di associazioni non Enti del Terzo Settore, la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori è solidale. ⇨ • La responsabilità investe ciascun amministratore per il fatto di aver partecipato all'atto che ha generato il danno. • È chiamato a rispondere del danno anche l'amministratore che non ha partecipato all'atto se non ha fatto constare il suo dissenso e solo se non abbia fatto quanto poteva per impedire il compimento dell'atto dannoso o per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. • Essendo un tipo di responsabilità di natura extracontrattuale l'onere della prova è a carico del creditore danneggiato.

Amministratori dell'ente

Responsabilità per danni cagionati a terzi o associati

Contenuto	⇨	Gli amministratori di associazioni (siano esse Enti del Terzo Settore in forma di associazione o meno) sono, in generale, responsabili per i danni ingiusti causati, dolosamente o colposamente, nei confronti di terzi o singoli soci, in conseguenza di atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Natura della responsabilità	⇨	Si tratta di una responsabilità **extracontrattuale** per fatto illecito (art. 2043 C.C.). ⇨ • Gli amministratori hanno un generale obbligo di gestire l'associazione con diligenza, prudenza e perizia. • Nel caso di Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione la diligenza, la perizia e la prudenza richieste si devono desumere dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dell'amministratore.
	⇨	L'azione di responsabilità viene proposta dal danneggiato.
Responsabilità solidale	⇨	Sia nel caso di Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, sia nel caso di associazioni non Enti del Terzo Settore, la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori è solidale. ⇨ • Gli amministratori in questo caso si liberano da responsabilità dimostrando di aver adottato l'atto che ha generato il danno senza colpa né, tantomeno, dolo. • In pratica devono dimostrare di aver adottato l'atto solo dopo aver valutato le possibili conseguenze e avere messo in atto tempestivamente tutte le precauzioni possibili per evitare il danno o, quantomeno, minimizzare il rischio che il danno si verifichi.

Responsabilità per sanzioni amministrative e tributarie



ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE O ALTRI ENTI NON DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Artt. 2, 5, 9, 11 D. Lgs. 472/1997

⇨ Ciascuna persona fisica risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, a titolo esclusivo o a titolo di concorso. ⇨ Principio della personalità della sanzione

⇨ La sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme tributarie è riferibile alla **persona fisica** (dipendente, amministratore, rappresentante dell'ente) che ha commesso o concorso a commettere la violazione a titolo sia doloso che colposo. ⇨

⇨ Nei casi in cui una violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, sia commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, **l'associazione o l'ente** nel cui interesse ha agito l'autore della violazione **è obbligata solidalmente** al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

⇨ Principio della responsabilità solidale dell'ente.

⇨ L'associazione (ente) può assumere il debito dell'autore della violazione (a tal fine è consigliabile approvare una specifica delibera per l'accollo del debito sorto a fronte della commissione della violazione).

⇨ Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente € 50.000.

⇨ Salva la possibilità di accedere alla definizione agevolata di cui all'art. 16 D. Lgs. n. 472/1997.

⇨ L'eventuale eccedenza della sanzione irrogata rimane esclusivamente in capo all'associazione o all'ente.

Sanzioni Amministrative e Tributarie

Responsabilità e azione statutaria

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

Art. 7
D.L. 269/2003

⇨ Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono **esclusivamente** a carico della **persona giuridica.**

Principio della "spersonalizzazione" della sanzione amministrativa tributaria.

⇨
- Per le violazioni commesse e contestate a partire dal 2.10.2003.
- Per le violazioni commesse prima, ma contestate successivamente al 2.10.2003 ovvero per quelle che, a tale data, non sia stata ancora irrogata la relativa sanzione.

⇨
- La responsabilità per la sanzione amministrativa tributaria non investe, quindi, l'autore effettivo del comportamento illecito (amministratore, legale rappresentante, dipendente).
- La responsabilità sarà comunque ricondotta in capo all'autore dell'illecito, nel caso in cui l'ente dotato di personalità risulti una mera "costruzione artificiosa" creata o utilizzata a scopi fraudolenti e il beneficio economico della frode si consolidi in capo all'autore stesso dell'illecito.

Rimane ferma, in capo all'autore dell'illecito tributario, l'eventuale responsabilità penale, qualora l'azione o l'omissione costituisca delitto tributario, ai sensi del D. Lgs. 74/2000 (si pensi all'emissione di fatture per operazioni inesistenti o sovrafatturate).

PREVISIONE STATUTARIA

⇨ È possibile per l'ente l'adozione di una specifica clausola statutaria che, in assenza di dolo o colpa grave, sposta sull'ente l'accollo delle sanzioni amministrative, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 472/1997.

Art. xx Responsabilità violazioni amministrative

xx.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

xx.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

xx.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

xx.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

1) Accollo delle sanzioni per le violazioni di natura tributaria;
2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. .....20.. dello statuto assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Sig. .....Rossi Mario..... il quale, constatato che sono presenti n. .....27..... soci aventi diritto di voto su un totale di .....30..... soci iscritti,

dichiara

l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Sig. .....Bianchi Vittorio.....

Il Presidente prende la parola e informa l'assemblea dei soci sulle problematiche connesse al principio della personalità delle sanzioni tributarie, secondo il quale nelle associazioni non riconosciute la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Alla luce del principio formulato dall'art. 11, c. 6 del D. Lgs. 472/1997, propone quindi all'assemblea che l'ente assuma in proprio il debito conseguente all'irrogazione di eventuali sanzioni amministrative tributarie commesse dal dipendente, dal rappresentante o dall'amministratore dell'Associazione, nell'esercizio degli incarichi e incombenze assegnati dal Consiglio Direttivo, escluse le ipotesi di dolo o colpa grave.

La proposta è posta ai voti. Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità (oppure con voti ..... favorevoli, voti ..... contrari, ... astensioni), considerati i delicati e complessi adempimenti di natura tributaria posti a carico dell'ente e, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, c. 6 D. Lgs. 472/1997, delibera che l'ente stesso assuma irrevocabilmente il debito per sanzioni tributarie amministrative conseguenti a violazioni che gli esponenti ed i dipendenti dell'associazione possono aver commesso o concorso a commettere, senza dolo o colpa grave, nello svolgimento delle loro funzioni, liberando in tal modo totalmente gli autori materiali delle relative condotte.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Le Modifiche al Codice Civile per le Società
D.Lgs 47/2026

Le Modifiche al Codice Civile

Art. 9 D.Lgs 47/2026 – in vigore dal 29.4.2026

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

TRE ASSI	Il decreto concentra le novità codicistiche su 3 assi: maggiore autonomia nella scelta del sistema di amministrazione e controllo, riordino del ruolo degli organi (amministratori, organi di controllo, assemblea) e aggiornamento dei doveri/ responsabilità alla luce di rischi nuovi, inclusi quelli legati ai sistemi di intelligenza artificiale.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE Modifiche agli artt. 2380, 2381, 2380-*bis*, 2381-*bis*, 2381-*ter*, 2391, 2396-*bis* c.c.	• L'art. 9 del decreto in commento riorganizza in modo sistematico la disciplina dell'amministrazione e controllo delle società per azioni, prevedendo una disciplina autonoma ed esaustiva dei 3 sistemi alternativi (tradizionale, dualistico, monistico) e attribuendo loro pari rilevanza. • La scelta del sistema di *governance* è rimessa allo statuto; il cambio di modello ha effetto dalla riunione dell'organo competente convocato per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, secondo il nuovo testo dell'art. 2380 c.c. • Sono riviste le norme su presidente e deleghe (nuovi artt. 2381, 2380-*bis*, 2381-*bis* c.c.), rafforzando il ruolo organizzativo degli amministratori, limitando la delegabilità delle decisioni su strumenti di regolazione della crisi e precisando il dovere di agire in modo informato (art. 2381-*ter*), con un livello di diligenza parametrato anche alle specifiche competenze dei consiglieri. • L'art. 2391 c.c. è riscritto per estendere la disciplina dei conflitti di interesse a tutti i modelli di amministrazione e controllo e per consentire allo statuto o al regolamento consiliare di fissare ulteriori condizioni e limiti alla partecipazione del consigliere interessato. • I divieti in tema di concorrenza, cariche in società concorrenti e uso di informazioni o opportunità d'affari sono estesi ai direttori generali, che rispondono dei danni in caso di violazione (nuovo art. 2396-*bis* c.c.).

Le Modifiche al Codice Civile

Art. 9 D.Lgs 47/2026 – in vigore dal 29.4.2026

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

INTRODUZIONE	• L'art. 9 D.Lgs. in commento riorganizza in modo sistematico la disciplina dell'amministrazione e controllo delle S.p.a., con l'obiettivo dichiarato di rafforzare l'attrattività delle società italiane e rendere i modelli di *governance* più semplici, riconoscibili e discrezionali nella scelta da parte delle imprese.
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	• È prevista una disciplina autonoma ed esaustiva per i 3 sistemi alternativi (tradizionale, monistico, dualistico), assicurando a ciascuno pari rilevanza e visibilità, superando la precedente impostazione che privilegiava il sistema tradizionale. • La scelta del sistema è rimessa interamente allo statuto; il cambiamento di modello produce effetto dalla riunione dell'organo competente convocato per approvare il bilancio dell'esercizio successivo.
ORGANO AMMINISTRATIVO: FUNZIONI, PRESIDENTE, DELEGHE *Modifiche agli artt. 2380, 2380-bis e 2380-ter c.c.*	• L'organo gestorio è esplicitamente incaricato non solo della gestione ma anche dell'organizzazione dell'impresa, includendo l'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (nuovo art. 2380-*bis* c.c.). • In difetto di diversa previsione statutaria o di designazione da parte dell'organo competente, il presidente è eletto dagli amministratori tra loro (nuovo art. 2380 c.c.). • Vengono meglio tipizzate le attribuzioni delegabili e, soprattutto, quelle non delegabili; tra queste ultime rientrano espressamente le decisioni di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 2381-*bis*, c. 3 c.c.), pur rimanendo delegabile la mera attuazione delle decisioni.

Le Modifiche al Codice Civile

Art. 9 D.Lgs 47/2026 – in vigore dal 29.4.2026

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

DOVERE DI INFORMAZIONE E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Modifiche agli artt. 2381-ter e 2392 c.c.

- Il nuovo art. 2381-*ter* c.c. ribadisce il dovere degli amministratori di agire in modo informato, il diritto di ciascun consigliere di chiedere informazioni in consiglio e il dovere del presidente di assicurare un flusso informativo adeguato.
- La responsabilità degli amministratori non esecutivi viene rapportata all'informazione ricevuta, sulla quale essi possono fare ragionevole affidamento, tenendo conto anche delle loro specifiche competenze: ciò eleva, più che ridurre, il livello di diligenza richiesto per la valutazione dell'adeguatezza delle informazioni.
- Il nuovo art. 2392 c.c. conferma la responsabilità solidale degli amministratori per violazione di legge o statuto, salvo riparto di funzioni (comitato esecutivo o singoli amministratori), ma li mantiene solidalmente responsabili se, pur conoscendo fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto possibile per impedirli o limitarne le conseguenze.

CONFLITTI DI INTERESSE, CONCORRENZA E PARTI CORRELATE

Modifiche agli artt. 2390, 2391 e 2391-bis c.c.

- L'art. 2391 c.c. è interamente riformulato per renderlo applicabile a tutti i modelli di amministrazione e controllo; l'ultima parte consente allo statuto o al consiglio (con regolamento) di prevedere condizioni, modalità e limiti ulteriori alla partecipazione del consigliere interessato alla deliberazione.
- L'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza viene esteso anche ai direttori generali, che non possono essere soci illimitatamente responsabili, svolgere attività concorrente o ricoprire cariche in società concorrenti, né utilizzare a proprio vantaggio dati o opportunità appresi nell'incarico; la violazione comporta responsabilità per i danni.
- L'art. 2391-*bis* c.c. (operazioni con parti correlate) è mantenuto ma inserito in un quadro coordinato con il TUF riformato e con i poteri Consob, che definisce soglie di rilevanza, regole procedurali proporzionate e casi di esenzione.

Patrimonio dell'ente e gestione



Patrimonio dell'Ente, formazione e gestione

Aspetti operativi della gestione dell'ente

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO Art. 8 e 10 D. Lgs. 117/2017	Il Codice del Terzo Settore stabilisce la necessità di mantenimento del patrimonio destinato alla prevalente attività non commerciale di interesse generale, in linea con le presunzioni di distribuzione di utili contenute nell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.	Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del C.C.
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Art. 9 D. Lgs. 117/2017	• In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. • Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
PRESUNZIONI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI Art. 8 D. Lgs. 117/2017	Il Codice del Terzo Settore stabilisce una casistica precisa di presunzioni di distribuzione indiretta di utili.	La disposizione è in linea con quanto già affermato per le ONLUS dall'art. 10, c. 6 del D. Lgs. 460/1997.

Lo Scopo non Lucrativo

Art 8, 9 e 10 D. Lgs 117/2017

PATRIMONIO ETS	Utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'**esclusivo** perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
IN CASO DI SCIOGLIMENTO	Devoluzione del patrimonio residuo ad altro ETS.	Obbligatorio il parere preventivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

DESTINAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

- Sul punto appare importante comunque sottolineare come questo aspetto risulti decisamente collegato con la necessità di mantenimento da parte dell'ente (con responsabilità in carico agli amministratori) di un patrimonio sufficiente alla realizzazione dello scopo istitutivo dell'ETS, carattere che la norma, a favore della tutela dell'interesse generale perseguito, parrebbe estendere anche ad enti non dotati di personalità giuridica, con una forte svolta rispetto al passato.
- Il testo del Codice garantisce, in modo totalmente aderente a quanto avveniva in passato, anche il mantenimento del patrimonio destinato al fine di interesse generale, estendendo tale principio di conservazione alla fase di eventuale liquidazione dell'ente, indipendentemente dalle cause dell'estinzione.

Il legislatore mira di fatto ad impedire che il patrimonio residuo dell'ente del Terzo settore possa, ad esempio, costituire oggetto di distribuzione in sede di liquidazione, contravvenendo quindi ad una delle regole fondamentali per il godimento dei benefici fiscali da parte dell'ente durante la sua azione.

Patrimonio dell'Ente, formazione e gestione

Finalità e salvaguardia dello scopo

DESTINAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

⇨

- Sul punto appare importante comunque sottolineare come questo aspetto risulti decisamente collegato con la necessità di mantenimento da parte dell'ente (con responsabilità in carico agli amministratori) di un patrimonio sufficiente alla realizzazione dello scopo istitutivo dell'ETS, carattere che la norma, a favore della tutela dell'interesse generale perseguito, parrebbe estendere anche ad enti non dotati di personalità giuridica, con una forte svolta rispetto al passato.
- Il testo del Codice garantisce, in modo totalmente aderente a quanto avveniva in passato, anche il mantenimento del patrimonio destinato al fine di interesse generale, estendendo tale principio di conservazione alla fase di eventuale liquidazione dell'ente, indipendentemente dalle cause dell'estinzione.

Il legislatore mira di fatto ad impedire che il patrimonio residuo dell'ente del Terzo settore possa, ad esempio, costituire oggetto di distribuzione in sede di liquidazione, contravvenendo quindi ad una delle regole fondamentali per il godimento dei benefici fiscali da parte dell'ente durante la sua azione.

Patrimonio dell'Ente, formazione e gestione

L'azione statutaria - Esempio

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
- i contribuiti dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.4.4 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di € 15.000 da considerarsi patrimonio indisponibile .

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE

- In merito il decreto prevede che il patrimonio debba essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.
- La Fondazione Italia Sociale, costituita con la prima operatività della riforma e inizialmente destinataria residuale dei patrimoni degli ETS, è abrogata con l'intervento dell'art. 4 L. 104/2024.
- Rispetto a quanto avveniva in passato, si sottolinea come esista una estensione della necessità di acquisizione di un parere favorevole preventivo, reso dall'autorità competente che lo stesso decreto individua nell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito in diretta attuazione della delega.
- Il parere deve essere reso previa richiesta da parte dell'ente entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Decorso il predetto termine, il silenzio dell'ufficio verrà considerato dal legislatore significativo dell'assenso all'atto di devoluzione.

È importantissimo ribadire come la norma preveda la nullità degli atti di devoluzione posti in essere in assenza o in difformità dal parere richiesto ed acquisito.

PATRIMONIO DESTINATO

Art. 10 D. Lgs. 117/2017

- Per gli Enti del Terzo Settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese (essenzialmente imprese sociali comunque costituite e cooperative sociali) il Codice prevede infine la facoltà di costituzione di uno o più patrimoni da destinare a progetti specifici, ponendo obblighi di rendicontazione e di gestione contabile relativi in capo all'ente.
- La procedura di riferimento riprende per espresso richiamo effettuato dalla norma quella prevista dagli art. 2447 bis e seguenti C.C. per le società per azioni.
- Sostanzialmente, il patrimonio destinato può essere costituito con delibera specifica o mediante la stipula di un contratto avente ad oggetto un finanziamento da destinarsi, allo stesso modo, ad uno specifico affare con i cui proventi verrà rimborsato, in tutto o in parte, il finanziamento stesso.
- L'unica esclusione riguarda la destinazione di patrimoni specifici ad attività riservate in applicazione di leggi speciali.

Mancato rispetto dei limiti	⇨	• Qualora l'ente non superi il test di verifica inerente il rispetto dei limiti di secondarietà indicati dal D.M. 15.05.2021 n. 107 (30% delle entrate o 66% dei costi), l'ente ha l'obbligo di effettuare una segnalazione al RUNTS entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. • L'ente ha, inoltre, l'obbligo di riassorbire lo scostamento entro l'esercizio successivo. • Qualora l'ente non effettui la segnalazione di cui sopra o non riesca a riassorbire lo scostamento entro l'esercizio successivo, è prevista la cancellazione dell'ente dal RUNTS (ex art. art. 50 D. Lgs. 117/2017) con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio. • Ai sensi dell'art. 50, c. 2 l'ente che, cancellato dal RUNTS, intenda continuare ad operare ai sensi del codice civile, dovrà preventivamente devolvere il patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro stesso.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Patrimonio Immobiliare



Immobili degli enti non commerciali

Trascrizione nei pubblici registri (art. 2643 C.C.)

⇨ **Enti con Personalità Giuridica**
Autonomia Patrimoniale Perfetta

⇨ **Trascrizione:**
- a favore: Ente
- contro: Dante Causa

⇨ **Partecipante all'atto:**
- Rappresentante Legale

⇨ **Enti senza Personalità Giuridica**
Autonomia Patrimoniale Imperfetta

⇨ **Trascrizione:**
- a favore: Ente con annotazione;
- contro: Dante Causa.

⇨ **Partecipante all'atto:**
- Rappresentante Legale.

⇩

Annotazione:
- generalità del Rappresentante Legale.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI

⇨

- Gli enti non commerciali che possiedono immobili possono utilizzarli direttamente ovvero concederli in locazione.
- In quest'ultima ipotesi, si pone inevitabilmente la questione se la concessione dell'immobile in locazione possa determinare o meno lo svolgimento di attività di natura commerciale e, più in generale, ci si chiede quali conseguenze fiscali derivino ad un Ente non commerciale dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare.
- Sul tema specifico l'Amministrazione Finanziaria è intervenuta emanando la circolare ministeriale n. 32/1991 precisando che l'attività svolta da enti non commerciali concernente la locazione di beni immobili, comunque acquisiti nell'ambito delle finalità istituzionali, non è idonea di per sé a far assumere agli enti stessi la soggettività passiva Iva, tipica dell'esercizio di un'attività commerciale, ravvisando nell'utilizzazione di tali beni, indiscutibilmente finalizzata alla riscossione di canoni, il mero sfruttamento economico di beni che rimangono di natura patrimoniale.
- In merito al trattamento, agli effetti dell'Iva, da applicare alle attività di locazione di immobili poste in essere dai detti enti non commerciali l'orientamento interpretativo assunto dall'Amministrazione Finanziaria è, quindi, quello di considerare che le mere locazioni di immobili da parte di detti enti non commerciali rientrino nel campo di applicazione dell'imposta se poste in essere nell'ambito di altre attività aventi natura commerciale.
- In sostanza, non configurando la locazione svolgimento di attività commerciale, si verrebbe a concretizzare solo una modalità di godimento di beni patrimoniali e non l'esercizio di impresa.

Immobili degli enti non commerciali				
Tassazione Diretta				
Art. 143 Testo Unico Imposte Sui Redditi	⇨	Redditi ENC	⇨	**Imponibilità** • redditi fondiari; • redditi di capitale; • redditi di impresa; • redditi diversi. Ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione.
			⇨	**Sola esclusione** • redditi esenti; • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
	⇨	Locazioni immobili ENC	⇨	• Generano redditi da fabbricati.

- In particolare, in relazione all'introduzione dell'art. 82 del Codice, risultano esenti da IMU solo gli immobili posseduti e utilizzati da enti del Terzo settore non commerciali. Pertanto, l'agevolazione non sembrerebbe oggi applicabile agli immobili posseduti e utilizzati da imprese sociali, comprese le cooperative sociali, e da ETS commerciali.
- Gli immobili, oltre ad essere posseduti ed utilizzati da ETS non commerciali, per usufruire dell'agevolazione devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e culto.
- La disposizione tuttavia non si discosta molto da quanto previsto, antecedentemente all'entrata in vigore della riforma, in materia di IMU.
- Viene inoltre stabilito che i Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni possano deliberare esenzioni per altri tributi di loro competenza in favore di ETS che non abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Anche in questo caso, pertanto, vengono escluse dall'agevolazione tutte le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, e gli ETS commerciali.

Sono rilevanti in materia di agevolazioni IMU per gli enti non commerciali i principi indicatidall'Ordinanza di Cassazione n. 35213 del 29.11.2022

⇨

La Suprema corte di cassazione specifica, riferendosi in particolare al caso delle scuole paritarie, ma tracciando un percorso a valenza generale, in materia di esenzioni IMU per gli enti non commerciali che il beneficio dell'esenzione stessa può essere attribuito solo se le attività sono svolte gratuitamente o dietro versamento di un corrispettivo di importo meramente simbolico. La natura simbolica implica che l'eventuale compenso non deve essere commisurato al costo del servizio sconfessando alcuni punti che erano stato fissati dal DM n. 200/2012

⇨

Con riferimento al tema assume importanza l'articolo 16 bis del D.L. 16.09.2024, n. 131 introdotto in sede di conversione dalla Legge 14.11.2024, n. 166 introduce misure per l'applicazione della Sentenza delle Corte di Giustizia UE del 16.11.2018 relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P e delle decisioni della Commissione europea del 19.12.2012 e del 3.03.2023 disponendo obblighi dichiarativi in materia IMU con riferimento alle annualità 2012 e 2013 per taluni enti non commerciali beneficianti di esenzioni in tali periodi di imposta.

LEGGE DI BILANCIO 2026 L. 30.12.2025, n. 199	⇨ Attività assistenziali e sanitarie	⇨ • Nello specifico, si precisa che, agli effetti dell'art. 1, c. 2 L. 212/2000, lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato con modalità non commerciali nei seguenti casi: a) tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. • Gli enti non commerciali individuati alla precedente lett. a) beneficiano dell'esenzione IMU, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla norma e indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria allo scopo di garantire la copertura del servizio universale. • Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, non è rilevante l'inserimento in una specifica categoria catastale degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie.

		• Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 91-bis D.L. 1/2012 nonché il regolamento di cui al D.M. Economia 19.11.2012 n. 200 (la disposizione in questione dispone, al comma 2, che qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione dall'IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, il successivo comma 3 stabilisce che l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione).
LEGGE DI BILANCIO 2026 L. 30.12.2025, n. 199 **(segue)**	Attività didattiche	• È introdotta un'ulteriore disposizione di interpretazione autentica dell'art. 1, c. 759, lett. g) L. 160/2019, ai sensi dell'art. 1, c. 2 L. 212/2000, con riguardo alle attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti che si qualificano, ai fini delle imposte sui redditi, come enti non commerciali [art. 73, c. 1, lett. c) Tuir]. • Nello specifico, ai fini dell'esenzione IMU, le attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente (c.d. "CMS") pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

Acquisizione e Mantenimento della Personalità Giuridica



Personalità Giuridica e procedura

DPR 361/2000 e Art. 22 D.Lgs 117/2017

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

PERSONALITÀ GIURIDICA	**Definizione:** capacità tipica della Persona Giuridica, definita come complesso organizzato di persone e beni al quale viene attribuita la capacità di assumere posizioni giuridiche, facendone così un soggetto di diritto.	**Autonomia Patrimoniale:** l'autonomia perfetta si caratterizza per il fatto che il creditore di tale tipo di ente può far valere le proprie ragioni solo nei confronti del patrimonio dell'ente stesso e non anche nei confronti di quello dei singoli associati o amministratori. La stessa si realizza per l'ente con l'acquisizione della personalità giuridica.
SISTEMA CONCESSORIO D.P.R. 361/2000	Il riconoscimento è determinato dalla iscrizione su domanda dell'interessato nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture (a cui fanno riferimento gli enti che operano a livello internazionale, nazionale o multi - regionale) o presso le Regioni (a cui sono tenuti a rivolgersi gli enti che limitano la propria attività all'ambito regionale e alle materie di competenza regionale, così come previste dalla costituzione).	L'effetto del riconoscimento è rappresentato essenzialmente dall'acquisizione da parte dell'ente della personalità giuridica, quindi dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Personalità Giuridica e procedura

DPR 361/2000 e Art. 22 D.Lgs 117/2017

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

SISTEMA SEMPLIFICATO Art. 22 D. Lgs. 117/2017	Gli ETS così qualificabili che al momento dell'iscrizione nel Registro Nazionale non fossero in possesso della personalità giuridica, ma scegliessero di ottenerla, potranno per la sua acquisizione fare riferimento alla procedura semplificata contenuta nell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017.	• Requisiti: .. atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 C.C., con richiesta possibile in caso di verifica negativa del Notaio; .. esistenza di un patrimonio minimo fissato dalla stessa norma in € 15.000 per le Associazioni e € 30.000 per le Fondazioni, con necessità di una Relazione giurata di stima soltanto in presenza di un patrimonio NON liquido.
DIMOSTRAZIONE PATRIMONIO VINCOLATO Art. 22 D. Lgs. 117/2017	Il Codice del Terzo Settore non stabilisce una casistica precisa relativamente alla dimostrazione in ordine alla disponibilità del patrimonio vincolato.	• Si suppongono procedure diversificate in relazione alla tipologia di ente ed alle sue previsioni statutarie. • La circolare n. 9 MLPS attribuisce al notaio la responsabilità relativa all'attestazione. • Lo Studio n. 10-2022-CTS del Notariato, nel regolamentare le procedure, ammette la possibilità di allegare l'attestazione patrimoniale in fase di iscrizione al RUNTS.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO

D.P.R. 361/2000

⇨

- Il percorso per l'ottenimento del riconoscimento da parte dell'ente si apre con la presentazione di una domanda in bollo, che deve indicare:
  - .. lo scopo possibile e lecito;
  - .. il patrimonio, che deve risultare adeguato alla realizzazione dello scopo;
  - .. l'ambito territoriale in cui l'ente intende operare.
- La domanda deve essere corredata da una serie di allegati, anch'essi necessari al fine del riconoscimento:
  - .. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - .. relazione sulla situazione economico-patrimoniale;
  - .. documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;
  - .. relazione sull'attività dell'ente (prospettive sull'attività futura e valutazioni su quella eventualmente già svolta);
  - .. se trattasi di ente non riconosciuto già operativo, copia degli ultimi documenti contabili approvati;
  - .. se Onlus, attestazione di iscrizione all'Anagrafe unica per le Onlus;
  - .. se organizzazione di volontariato, copia del certificato di iscrizione nel relativo registro.
- Acquisita la domanda, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione, l'ufficio competente provvede all'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche.
- Qualora l'ufficio ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il suddetto termine, ne dà motivata comunicazione all'ente richiedente, il quale, nei successivi 30 giorni, può presentare memorie e documenti.
- Se, nell'ulteriore termine di 30 giorni, l'ufficio non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata (c.d. silenzio diniego), e sarà compito specifico dell'ente attivarsi per eventuali contestazioni o richieste.

ATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE ⇨

- Per le persone giuridiche, una volta acquisito il riconoscimento, sarà necessario iscrivere nel registro delle persone giuridiche anche alcuni atti successivi, individuati dalla legge:
  - .. modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - .. trasferimento della sede ed istituzione di sedi secondarie;
  - .. sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
  - .. deliberazioni di scioglimento o provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;
  - .. dati dei liquidatori.

È importante sottolineare come, in seguito all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ed in particolare all'operatività del registro Unico Nazionale, l'obbligo di deposito degli atti sarà assolto mediante l'iscrizione degli stessi (bilancio compreso) nello stesso Registro, a cui sarà necessario fare riferimento per tutti gli aspetti relativi al funzionamento della personalità giuridica dell'Ente.
Ciò indipendentemente dalla natura giuridica e dal settore di attività dello stesso.

Personalità Giuridica e procedura

D. Lgs 117/2017

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE ⇨

- Istituito ai sensi dell'art. 11 del Codice del Terzo Settore, in esso dovranno confluire tutti i dati relativi alla vita dell'ente destinati ad essere resi pubblici, compresi dunque quelli strettamente inerenti l'attribuzione all'ente della personalità giuridica ed il suo mantenimento.
- In particolare, gli ETS che, al momento dell'iscrizione, saranno già dotati di una personalità giuridica acquisita con la procedura prevista dal D.P.R. 361/2000, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti in base alla riforma del terzo settore, conserveranno di diritto l'autonomia patrimoniale perfetta e saranno iscritti nella sezione di riferimento del registro. La posizione precedente (presso i pubblici registri) verrà sospesa in forza delle previsioni del recente D. Lgs. 105/2018 (c.d. decreto correttivo) salva la sua eventuale riattivazione in seguito ad una successiva cancellazione dell'ente dal Registro Nazionale (sia essa intervenuta d'ufficio o per scelta dello stesso ente).
- Anche gli ETS così qualificabili, che al momento dell'iscrizione nel Registro Nazionale non fossero in possesso della personalità giuridica, ma scegliessero di ottenerla, potranno per la sua acquisizione fare riferimento alla procedura semplificata contenuta nell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017.
- Tale procedura si scosta da quella tradizionalmente prevista dal D.P.R. 361/2000, prevedendo per associazioni e fondazioni le seguenti specifiche:
  - atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 C.C., con richiesta possibile in caso di verifica negativa del notaio;
  - esistenza di un patrimonio minimo fissato dalla stessa norma in € 15.000 per le associazioni e € 30.000 per le fondazioni, con necessità di una relazione giurata di stima soltanto in presenza di un patrimonio non liquido.

ATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE (RUNTS) ⇨

- Anche in questo caso esistono categorie di atti soggetti a deposito per il corretto mantenimento dello status di persona giuridica, individuati direttamente dall'art. 48 del CTS.
- Il destinatario degli atti, preposto a dare pubblicità agli stessi, è lo stesso Registro Unico Nazionale, a cui l'ente dovrà indirizzare:
  - .. le modifiche di atto costitutivo e statuto
  - .. le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione e liquidazione dell'ente;
  - .. la generalità degli amministratori o dei liquidatori e tutti gli atti e i fatti la cui iscrizione è prevista da norme di legge o di regolamento;
  - .. i bilanci o i rendiconti gestionali e i rendiconti relativi alle raccolte di fondi;
  - .. in caso di ETS con ricavi comunque definiti superiori a € 1.000.000, il bilancio sociale.
- è importante sottolineare come, a differenza di quanto previsto per gli enti non commerciali con personalità giuridica prima della riforma, esista in capo all'ente un obbligo di ripristino del patrimonio minimo in caso di perdite che diminuiscano la dotazione dell'ente di oltre 1/3.
- Il decreto correttivo (D. Lgs. 105/2018) ha introdotto nell'art. 22 CTS il c. 1 bis), stabilendo come in caso di personalità giuridica già posseduta dall'ente in precedenza con la procedura prevista dal D.P.R. 361/2000, la posizione dell'ente presso i previgenti registri sia sospesa. In evenienza di successiva cancellazione dell'ente dal Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore la stessa sarà riattivata in continuità, permettendo all'ente la conservazione dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Personalità Giuridica e procedura

Art. 22 D. Lgs 117/2017 e Prassi

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

- Art. 22 D. Lgs. 117/2017
- Studio Notariato n. 77-2020-I
- Studio Notariato n. 10-2022-CTS
- Artt. 16-18 D.M. 15.09.2020

⇨ Procedura ⇨

- La procedura può essere sintetizzata in 3 fasi.

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore opera un controllo di legalità, verificando che siano presenti tutte le condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e ne verifica la congruità patrimoniale ai sensi dell'art. 22 del CTS (€ 15.000 per le associazioni e € 30.000 per le fondazioni).
2. Verificata la presenza delle predette condizioni, il notaio deposita l'atto, con i relativi allegati, entro 20 giorni presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.
   Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata deve risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, specificandone entità e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio. In questo caso il notaio rogante verserà detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS.

   In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati con relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti agli appositi registri.
3. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore verifica la regolarità formale della documentazione ed iscrive l'ente entro 60 giorni. Mentre, se riscontra delle irregolarità formali, entro lo stesso termine invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta.

La medesima procedura è applicata anche nel caso di enti già dotati di personalità giu-

173% 138 (5 / 12)

Enti già costituiti	• Con riferimento agli enti già iscritti nel RUNTS che siano privi della personalità giuridica o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS, il Notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un'associazione del Terzo Settore non riconosciuta o di un'associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS, di ottenere la personalità giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, c. 4, dello stesso. • Successivamente, provvede, entro 20 giorni dalla ricezione, al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS.
Enti in trasmigrazione Circ. MPLS 21.04.2022, n. 9	• Nel caso di enti già iscritti al registro di ODV o APS (alla data del 21.11.2021) che intendano acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS, il notaio presenta all'ufficio del RUNTS la relativa documentazione utilizzando l'indirizzo PEC del competente Ufficio del RUNTS. • La presentazione della documentazione richiesta dall'articolo 22 del Codice non dà avvio in questo caso ad un autonomo procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma si innesta sul procedimento di verifica già avviato e disciplinato dall'art. 54 del codice.

Patrimonio minimo	• Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a € 15.000 per le associazioni e a € 30.000 per le fondazioni. • Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. • La circolare n. 9 MLPS attribuisce al notaio la responsabilità relativa all'attestazione, di cui all'art. 22, c. 6 del D.Lgs. 117/2017. • Lo Studio n. 10-2022-CTS del Notariato, nel regolamentare le procedure, ammette la possibilità di allegare l'attestazione patrimoniale in fase di iscrizione al RUNTS, senza che la stessa sia allegata alla delibera di adeguamento statutario. Anche in questo caso rimane ferma la massima retrodatazione di 120 giorni.

Diminuzione di oltre 1/3 ⇨	• Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio: .. in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare; La prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. .. in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione.
Modificazioni ⇨	Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato dalle precedenti disposizioni.
Responsabilità limitata ⇨	Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Personalità Giuridica nella Riforma dello Sport

Personalità Giuridica

Art 14 D.Lgs 39/2021

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

FORMA GIURIDICA

Art. 6
D.Lgs. 36/2021

⇨

- Gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la veste di:
  - .. ASD priva di personalità giuridica;
  - .. ASD con personalità giuridica;
  - .. società di capitali (Srl, Spa, Sapa);
  - .. società cooperative;
  - .. ente del Terzo Settore.

RICONOSCIMENTO EX D.P.R. 361/2000

⇨ Metodo "concessorio" basato su un giudizio discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione ⇨ Mentre le Federazioni Sportive Nazionali, ai sensi dell'art. 15, c 2, D.Lgs. 242/1999 (decreto "Melandri"), hanno il riconoscimento ope legis, le ASD devono presentare alla Prefettura, alla Regione, o alla Provincia autonoma competente, relativa domanda corredata da specifica documentazione.

RICONOSCIMENTO EX D.LGS. 39/2021

⇨ Istanza ⇨ La riforma dello sport consente alle ASD di poter ottenere il riconoscimento della personalità giuridica tramite un'istanza da presentare, all'atto dell'iscrizione, al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS) in cui è presente una sezione dedicata.

⇨ Procedura ⇨ Art. 14, c. 1-bis ⇨ All'istanza di riconoscimento, da depositare al RAS, devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale.

Art. 14, c. 2	⇨	• Predisposizione atto costitutivo e statuto iniziale o, nel caso di ASD non riconosciuta già esistente, verbale di assemblea straordinaria. Entrambi i documenti devono essere redatti con atto pubblico. • Entro 20 giorni dalla stipula il notaio: .. verificata la natura dilettantistica dell'associazione; .. constatata l'entità del patrimonio minimo richiesto; .. comunicato il ricevimento dell'atto all'ente affiliante; .. compilata la domanda di riconoscimento a cui allegare il rendiconto/bilancio ed il relativo verbale di approvazione. Deve provvedere a depositare nel RAS l'istanza, l'atto costitutivo e lo statuto o, nel caso di ASD non riconosciuta già esistente, il verbale dell'assemblea straordinaria. • Nel caso di enti già iscritti al RAS il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento del sodalizio tra quelli dotati di personalità giuridica. • Solo a partire dalla data di iscrizione si palesano gli effetti giuridici, con consequenziale acquisizione da parte dell'ASD del riconoscimento.

	⇨	Art. 14, c. 3-ter	⇨ Nel caso in cui il notaio ravvisi l'infondatezza delle condizioni necessarie per procedere alla costituzione, o non ritenga adeguato il patrimonio minimo richiesto, deve, entro 30 giorni, darne avviso agli amministratori dell'ente che potranno agire secondo quanto disposto dal secondo periodo dell'art. 14, c. 3-bis D.Lgs. 39/2021.
Patrimonio minimo Art. 14, c. 3-ter	⇨		• Inizialmente non richiesto dalla norma. • Introdotta dal Correttivo Bis D.Lgs. 120/2023 la necessità di un patrimonio minimo di 10.000.

Personalità Giuridica

Art 14 D.Lgs 39/2021

Perizia ⇨

- In analogia con l'art. 22 D.Lgs. 117/2017 e la Massima del Notariato del 12.01.2021, n. 5:
  - .. **patrimonio costituito da beni diversi dal denaro**. Il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione con data non anteriore a 120 giorni rispetto all'assemblea (Data ritenuta congrua dal Consiglio Notarile di Milano – Massima n. 3 del 27.10.2020);
  - .. per gli enti già operativi, vista la possibile presenza sia di poste attive che passive, passività la cui entità potrebbe essere tale da azzerare le disponibilità liquide o altre attività, la concreta esistenza di un fondo patrimoniale, anche in presenza di solo denaro, dovrà essere attestata da una relazione giurata di stima redatta con le modalità ed i termini indicati al punto precedente (Circ. Min. Lavoro 9/2022).

Art. 14, c. 3-quater	Se il patrimonio risulta diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo deve, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Relazione Giurata di Stima



Personalità Giuridica e procedura

Art. 22 D. Lgs 117/2017 e Prassi

Relazione Giurata di Stima e Attestazione

Massima 12.01.2021, n. 5 (Notariato) ⇨	• In tema di relazione giurata di stima del patrimonio, in particolare per gli enti già costituiti si è espresso il Consiglio del Notariato che, con la massima numero 5 del 12.01.2021, specifica che con riferimento agli enti già operativi, la situazione patrimoniale presenta evidentemente poste sia attive che passive, pertanto, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di € 15.000 (€ 30.000 se fondazione) presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. • Quindi, in questi casi, è necessario produrre al notaio la relazione giurata di stima del patrimonio. Specifica, poi, il Notariato che l'aggiornamento della perizia dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'assemblea e che l'esperto può essere nominato dall'associazione, analogamente a quanto previsto per le società a responsabilità limitata (art. 2465 c.c.).
Studio Notariato 10-2022-CTS ⇨	Lo Studio n. 10-2022-CTS del Notariato, nel regolamentare le procedure, ammette la possibilità di allegare l'attestazione patrimoniale in fase di iscrizione al RUNTS, senza che la stessa sia allegata alla delibera di adeguamento statutario. Anche in questo caso rimane ferma la massima retrodatazione di 120 giorni.

Circ. MLPS 21.04.2022, n. 9

⇨ Sempre sul tema è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nella circolare n. 9 del 21.04.2022, con riferimento ad enti già esistenti fa 2 importanti precisazioni, recependo di fatto quanto specificato dal Notariato.

⇨ 1. La verifica del patrimonio minimo deve essere effettuata anche per enti già esistenti e già dotati di personalità giuridica sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, c. 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata dalla liquidità.

⇨ 2. La relazione giurata deve essere predisposta anche per le associazioni non riconosciute già iscritte al RUNTS, o che ne richiedono l'iscrizione, ove intendano ottenere la personalità giuridica. Infatti, anche qualora siano titolari di somme di denaro non inferiori alla soglia minima richiesta, potrebbero comunque avere rapporti di valore patrimoniale negativo.

⇨ Il Ministero specifica, infine, che, se l'ente si avvale di Revisore legale esterno o quale componente dell'Organo di controllo, la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell'istanza completa di relazione del Revisore o Organo di controllo che ne attesti la correttezza.

2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio dell'Associazione 123 ODV per determinare il Patrimonio di cui dispone detta Associazione in sede di riconoscimento della personalità giuridica.

Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale dell'Associazione, consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge.

Il c. 4 dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, stabilisce che "*si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro*". La massima n. 5 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo settore – stabilisce altresì che "*con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato "da beni diversi dal denaro", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni". Continua poi la massima stabilendo che "Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'Associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta*".

La circolare n. 9 del 21.04.2022 specifica, inoltre, che "*la relazione giurata sulla consistenza del patrimonio, sulla quale si baserà l'attestazione effettuata dal notaio, dovrà essere prodotta anche con riferimento alle associazioni non riconosciute già iscritte al RUNTS, o a quelle che richiedano l'iscrizione, ove intendano ottenere la personalità giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.M. 15 settembre 2020 che richiama, nei limiti della compatibilità, la disciplina dell'art. 16, comma 2, del medesimo decreto; infatti, anche qualora tali enti siano titolari di somme di denaro non inferiori a quanto prescritto dall'art. 22, comma 4, del Codice, potrebbero comunque esistere in capo agli stessi eventuali ulteriori rapporti di valore patrimoniale negativo.*"

10. Attestazioni

Dott.ssa Verdi Laura, nata a Milano (MI) il 5/12/1978, codice fiscale YYYYYYYYYYYYYYYY, Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 111111 ai sensi del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 nominata con D.M. del 23.02.2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale supplemento n. 100 del 1.03.2010 -a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in evasione dell'incarico affidatogli - attesta quindi che **il patrimonio netto** dell'Associazione 123 ODV, codice fiscale 970000000, con sede in Varese (VA) in via Genova n. 172, alla data del ..... **è pari ad Euro ..... e non è comunque inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad € 15.000,00 ex art.22, c. 4 del D.Lgs. 117/2017.**

lì, ...

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Rendicontazione nel Terzo Settore



Obblighi contabili per gli ETS				
Art. 87 D.Lgs. 117/2017	⇨	Attività complessiva	⇨	Redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente nel bilancio (art.13 CTS) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività diverse (art. 6) da quelle di interesse generale (art. 5), con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.
	⇨	Attività svolte con modalità commerciali	⇨	Tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 18 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 dello stesso articolo.

Bilancio ETS

Scritture contabili e bilancio Art. 13	⇨	Bilancio d'esercizio	⇨	• Gli enti del terzo settore devono tenere le scritture contabili finalizzate a redigere il bilancio di esercizio (criterio di competenza) formato da: .. **stato patrimoniale;** .. **rendiconto gestionale,** con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente; .. **relazione di missione**, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	⇨	Semplificazione	⇨	Il bilancio degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a € 300.000,00** può essere redatto nella forma del **rendiconto gestionale.**	
	⇨	Ulteriori semplificazioni	⇨	Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a € 60.000,00, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.	
	⇨	Specifica modulistica	⇨	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.	
	⇨	Deposito bilancio Compresa la relazione di missione	⇨	Per ETS iscritti nel Registro delle Imprese.	⇨ Deposito presso il Registro delle Imprese.
			⇨	Per ETS **non** iscritti nel Registro delle Imprese	⇨ Deposito presso il Registro Unico nazionale del terzo settore.

DEPOSITO RELAZIONI DI ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Nota Min. Lav. 17146/2022

⇨ Questione ⇨ È stato chiesto al Ministero del Lavoro se l'obbligo di deposito del bilancio al RUNTS si debba considerare comprensivo della relazione dell'organo di controllo e del revisore contabile.

⇨ Obbligo di deposito ⇨

- Anche nel caso degli ETS, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest'ultimo di formulare il proprio giudizio sull'operato dell'organo amministrativo
- Costituiscono quindi, sotto il profilo sostanziale, documenti che, concorrendo alla formazione della volontà dell'organo competente ad approvare il bilancio, sono allegati al bilancio medesimo, venendo sovente richiamati nelle relative delibere di approvazione finale.
- **Non possono** quindi, pur non essendo parte integrante del bilancio, **essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio** approvato, che l'ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell'ente, fine ultimo che il deposito al RUNTS intende perseguire.
- Sotto il profilo sistemico, **la ricomprensione all'interno dell'obbligo di deposito** di cui all'art. 48, c. 3 del CTS, anche delle suindicate relazioni è avvalorata dalla previsione dell'art. 3, c. 2 del Codice, che permette, anche in via analogica, di integrare l'art. 48, c. 3 con l'art. 2435 del codice civile.

Sotto il profilo strutturale, il nuovo modello aggregato ricalca l'impostazione del rendiconto per cassa già noto, mantenendo la rappresentazione a sezioni contrapposte delle entrate e delle uscite e prevedendo l'indicazione dei dati comparativi relativi all'esercizio precedente. Tuttavia, **l'elemento qualificante è rappresentato dalla riduzione del livello di dettaglio,** con esposizione limitata alle principali categorie economiche.
Il prospetto si articola in 3 sezioni principali. La prima riguarda la gestione corrente dell'ente e distingue le operazioni in 5 macro-aree: attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali, nonché attività di supporto generale. La seconda sezione è dedicata alle operazioni di investimento e disinvestimento in immobilizzazioni, con evidenza del relativo risultato gestionale. La terza sezione, infine, contiene informazioni di sintesi relative alle disponibilità liquide, includendo conti di cassa e depositi bancari o postali. È inoltre previsto, in via facoltativa, un prospetto degli oneri figurativi, volto a rappresentare componenti economiche non monetarie, al fine di fornire una più completa informativa sulla dimensione economica dell'ente.

Dal punto di vista operativo, l'introduzione del modello aggregato comporta un **significativo alleggerimento degli obblighi contabili** per gli ETS di minori dimensioni, riducendo gli oneri amministrativi e favorendo una gestione più snella della rendicontazione. Al contempo, la standardizzazione dello schema garantisce uniformità e comparabilità dei dati, elementi essenziali anche ai fini dei controlli e della trasparenza nei confronti dei terzi.
Resta comunque ferma la possibilità, per gli amministratori, di **optare per la redazione del bilancio in forma ordinaria** qualora tale modalità sia ritenuta più adeguata alla natura e alle esigenze dell'ente, in un'ottica di rappresentazione più analitica e completa della gestione che può anche sfociare nella redazione (anche nei casi di facoltatività) della relazione di missione. Su questo punto, infatti, il D.M. 18.02.2026 fa propria l'interpretazione ministeriale espressa con la circolare n. 6/2024, dove la responsabilità rispetto alla scelta del modello semplificato (specie quando l'ente è in possesso di personalità giuridica) è rimessa alla responsabilità degli amministratori e degli eventuali organi di controllo, su cui ricade sempre e comunque il dovere di fornire nell'ambito del bilancio le attestazioni relative al mantenimento della qualifica di ETS.

Verifica della continuità aziendale negli enti del Terzo Settore e nelle imprese [fonte: Documento Fondazione Nazionale Commercialisti del 16.03.2022]	
OIC 35, par. 6	• L'organo di amministrazione per verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale effettua una valutazione prospettica della capacità dell'ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedebile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. • Tale valutazione può essere effettuata predisponendo un budget che dimostri che l'ente ha, almeno per i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.
OIC 11, par. 22	• Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. • Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonchè ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. • Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Organo di controllo e revisione

Obblighi di nomina e gestione

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

OBBLIGO DI LEGGE	⇨	Nomina degli organi di controllo e/o di revisione da parte degli enti ai sensi del D. Lgs. 117/2017, in funzione dell'iscrizione al Registro unico nazionale e della conseguente assunzione della qualifica di ETS.	⇨ Gli obblighi derivano dall'applicazione degli artt. 30 e 31 D. Lgs. 117/2017, già in vigore.
ORGANO DI CONTROLLO Art. 30 D. Lgs. 117/2017	⇨	• **Nelle associazioni (riconosciute e non riconosciute) l'obbligo di nomina dell'organo di controllo ricorre quando per 2 esercizi consecutivi sono superati i limiti:** .. attivo stato patrimoniale - € 150.000; .. entrate comunque denominate - € 300.000; .. dipendenti occupati in media - 7 unità. • L'obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi i limiti non sono superati, ovvero ne è superato solo 1.	⇨ Nelle fondazioni, così come in tutti gli enti in cui è costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare, è sempre obbligatoria la nomina di un organo di controllo, in forma collegiale o monocratica (in base alle previsioni statutarie).

Organo di controllo e revisione

Obblighi di nomina e gestione

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

ORGANO DI REVISIONE Art. 31 D. Lgs. 117/2017	⇨	• **Nelle associazioni (riconosciute e non riconosciute) e nelle fondazioni l'obbligo di nomina dell'organo di revisione ricorre quando per 2 esercizi consecutivi sono superati i limiti:** .. attivo Stato Patrimoniale - € 1.500.000; .. entrate comunque denominate - € 3.000.000; .. dipendenti occupati in media - 20 unità. • L'obbligo cessa se per 2 esercizi consecutivi i limiti non sono superati, ovvero ne è superato solo 1.
	⇨	In tutti gli enti in cui è costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare, è sempre obbligatoria anche la nomina di un organo di revisione, nella forma prevista dallo statuto ovvero deliberata dall'assemblea.
TERMINE PER LA NOMINA Nota 11560 MLPS	⇨	In base al documento n. 12604/2017 MLPS, sono da considerare immediatamente applicabili, a decorrere dall'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017, le norme che non presentino un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione e all'operatività del Registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.
	⇨	I limiti dimensionali di cui agli artt. 30 e 31 D. Lgs. 117/2017 devono essere valutati dall'ente qualificabile come ETS a decorrere dall'esercizio 2018.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Rendicontazione nello Sport Dilettantistico



Riforma dello Sport

La rendicontazione – Art 6 e 7 D.Lgs 36/21

OBBLIGATORIETÀ • Art. 148, c. 8, lett. d) Tuir • Art. 7, c. 1, lett. f) D.Lgs. 36/2021 • Art. 90, c. 18 L. 289/2002 C.M. 124/E/1998	⇨	Le associazioni sportive che fruiscono di regimi agevolativi ai fini fiscali hanno l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.	⇨	• In relazione sia all'attività istituzionale sia commerciale. • A prescindere dal regime contabile, ordinario o semplificato, adottato dall'ente.
FORMA	⇨	La redazione del bilancio secondo gli schemi civilistici soddisfa tale obbligo.	⇨	C.M. 124/E/1998
CONTENUTO	⇨	Il rendiconto, redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende **economiche e finanziarie** dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.	⇨	Deve trattarsi di un **documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata**[1].
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE C.M. 124/E/1998	⇨	La documentazione di supporto del rendiconto deve essere conservata secondo le modalità previste dal D.P.R. 600/1973.	⇨	• Anche se si tratta di documentazione non fiscale. • Compresa la documentazione relativa alla gestione istituzionale.

Riforma dello Sport

La rendicontazione – Art 6 e 7 D.Lgs 36/21

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

MANCATA REDAZIONE E APPROVAZIONE • Art. 148, c. 8, lett. d) Tuir • C.M. 124/E/1998	⇨	La mancata **redazione e approvazione** del rendiconto annuale determina l'inapplicabilità delle agevolazioni fiscali.	
	⇨	Poiché anche la mancata approvazione determina conseguenze fiscali, è necessario che l'associazione sportiva provveda alla convocazione annuale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto.	⇨ Secondo le modalità stabilite nello statuto. • Art. 7, c. 1, lett. f) D.Lgs. 36/2021 • Art. 90, c. 18 L. 289/2002
SOCIETÀ DI CAPITALI/ COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE Senza scopo di lucro	⇨	Devono redigere il bilancio secondo gli schemi previsti dall'art. 2423 e seg. c.c. per le società commerciali. Adottando il criterio di competenza	⇨ • Stato patrimoniale. • Conto Economico. • Nota integrativa.
Nota(1)		In relazione alle raccolte pubbliche di fondi deve essere comunque predisposto lo specifico rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 20 D.P.R. 600/1973).	

Enti Sportivi Dilettantistici

Schemi di Bilancio – Documento FNC Dicembre 2023

SPECIFICITÀ DEI MODELLI E DELLE NORME A SUPPORTO DEGLI OBBLIGHI DI BILANCIO E RENDICONTO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PREVISTI DAL "DOCUMENTO DI RICERCA"

⇨ Inesistenza di obblighi di deposito del bilancio o rendiconto ⇨ Non sussiste, attualmente, alcun obbligo di deposito del bilancio o rendiconto annuale se non nel caso previsto dall'art. 14 D.Lgs. 39/2021 al fine di acquisire la personalità giuridica tramite l'iscrizione nel Registro delle associazioni sportive dilettantistiche.

⇩

⇨ Obblighi di deposito per le "società sportive dilettantistiche" ⇨ Ovviamente le "società sportive dilettantistiche" dovranno redigere il bilancio secondo le norme del codice civile in materia di società di capitale e depositarlo presso il registro delle imprese secondo le modalità e termini previsti.

Enti Sportivi Dilettantistici

Controllo e Revisione

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

ORGANO DI CONTROLLO ENTI SPORTIVI	ASD	• L'art. 7 del D.Lgs. 36/2021 non prevede obblighi di nomina relativi all'organo di controllo. • Qualora lo statuto disponga la necessità di nomina, l'ente risulterebbe comunque vincolato per libera scelta.
	SSD	Prevalgono le regole dettate dal Codice Civile in relazione al tipo societario adottato.
	Società professionistiche	L'art. 13 del D.Lgs. 36/2021 impone la nomina di un organo di controllo in forma di collegio sindacale.
	ETS con doppia qualifica	• L'art. 6 c. 2 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce, nel caso di ente associativo ETS che si qualifica come sportivo attraverso l'iscrizione al RASD, la prevalenza delle norme in tema di ETS. • Valgono quindi le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

ETS e Sport: la doppia qualifica



ETS e Sport
Doppia Qualifica

Tra le numerose attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono perseguire l'art. 5, c. 1, lett. t) D.Lgs. 117/2017 prevede l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

⇨

Con l'entrata in vigore della Riforma dello Sport però, tra le diverse forme giuridiche che gli enti possono assumere, l'originaria formulazione dell'art. 6, c. 1 D.Lgs. 36/2021 non prevedeva gli Enti del Terzo Settore.

⇨

Le modifiche introdotte dal c.d. primo decreto correttivo della riforma, ossia il D.Lgs. 5.10.2022, n. 163 è stato aggiunto al c. 1 la nuova lett. c-*bis* la quale dispone che gli enti sportivi dilettantistici possano assumere anche la forma di Enti del Terzo Settore, costituiti ai sensi dell'art. 4, c. 1 D.Lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore e che esercitano, tra le attività di interesse generale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e siano iscritti anche al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

- È quindi possibile costituire un ETS che svolga attività sportive a condizione che:
  - sia previsto in statuto tra le attività di interesse generale anche l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - l'ente si iscriva sia al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

⇩

Risulta inoltre importante ricordarsi che gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportive dilettantistiche e sono in possesso dei requisiti possono applicare le disposizioni della Riforma dello Sport, di cui al D.Lgs. 28.02.2021, n. 36 e le agevolazioni connesse solo in quanto compatibili con il D.Lgs. 03.07.2017, n. 117, ossia solo ove non in contrasto con il Codice del Terzo Settore.

ETS e Sport
Doppia Qualifica

Agevolazioni connesse alla qualifica sportiva	Gli ETS che svolgono anche attività sportive dilettantistiche, oltre ad eventuali ulteriori attività di interesse generale, dovranno tenere in considerazione che le agevolazioni di cui al D.Lgs. 28.02.2021, n. 36 si applicheranno solamente alle attività sportive ossia ad esempio l'erogazione dei compensi sportivi ed amministrativo gestionali in base alle agevolazioni introdotte dal Titolo V D.Lgs. 36/2021.
Normative D.Lgs. 117/2017 applicabili agli ETS con "ramo sportivo"	• Vi sono però numerosi ulteriori punti da tenere in considerazione e che dovranno essere rispettati dagli Enti del Terzo Settore che perseguono attività sportive dilettantistiche come attività di interesse generale e che possono costituire una complicazione rispetto agli Enti sportivi dilettantistici costituiti nelle forme delle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche quali ad esempio: .. la predisposizione del rendiconto di cassa o del bilancio in base agli schemi ministeriali obbligatori introdotti dal D.M. 5.03.2020; .. il deposito al RUNTS delle modifiche e variazioni che riguardano l'ente, nonché l'obbligo di deposito del rendiconto per cassa o del bilancio; .. l'obbligo di applicare i regimi fiscali introdotti dal D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 al Titolo X in luogo dell'art. 148 Tuir e della L. 16.12.1991, n. 398 quando essi riceveranno l'autorizzazione da parte dell'Unione Europea.

Attività di interesse generale e attività sportiva	⇨	Nel caso degli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 che abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo Settore e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al c. 1, lett. b) di cui al D.Lgs. 28.02.2021, n. 36, non è richiesto.	⇨ art. 7, c. 1-*bis* D.Lgs. 28.02.2021, n. 36

ETS e Sport
Doppia Qualifica

Quale forma giuridica scegliere tra quelle previste dall'art. 4 D.Lgs. 117/2017

⇨ Tipicamente i sodalizi sportivi dilettantistici traggono la gran parte dei propri proventi derivanti da attività di interesse generale dai "corrispettivi specifici" versati da soci e tesserati per la frequenza di corsi, lezioni, competizioni ed affini i quali godono della completa decommercializzazione ai fini Ires ed Iva così come disposto dall'art. 148, c. 3 D.P.R. 22.12.1986 e art. 4, c. 4 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

⇩

Non appena i nuovi regimi fiscali previsti dal Titolo X del Codice del Terzo Settore verranno autorizzati dall'Unione Europea solamente i sodalizi costituiti nella forma di Associazione di promozione Sociale ai sensi dell'art. 85 potranno continuare a considerare non commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti "*degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali*".

⇩

Ne consegue che l'adozione della forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale per lo svolgimento dell'attività di interesse generale di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche potrebbe essere la più idonea sia applicando le normative fiscali attuali, sia quando sarà possibile applicare le norme previste dal Titolo X del Codice del Terzo Settore.

Titolare Effettivo e Comunicazione



Persone Giuridiche Private

Individuazione e Comunicazione Titolare Effettivo

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

TITOLARE EFFETTIVO	Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le **persone fisiche** che, in ultima istanza, **possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari**.
SOGGETTI INTERESSATI	• Le entità tenute all'individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono: .. le imprese con personalità giuridica; .. le **persone giuridiche private**; .. i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
PRIMA COMUNICAZIONE TELEMATICA	• La comunicazione del titolare effettivo rivolta all'**ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente** è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12.04.2023. • La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all'ufficio del Registro delle Imprese (unica eccezione, ai sensi dell'art. 3, c. 3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di "conferma": le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all'ufficio del Registro delle Imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio).

COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE ⇨	• Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate. • I soggetti interessati comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva **entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione**. • Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. Il registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di 10 anni.
COMUNICAZIONE PERIODICA ANNUALE ⇨	• **Indipendentemente** dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, **è prevista una comunicazione periodica annuale**. • Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. • Quindi le società già ricordate, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata. L'adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

- La comunicazione della titolarità effettiva deve essere **sottoscritta digitalmente**:
  a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
  b) **dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata**;
  c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.
- L'adempimento si sostanzia nella compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale TE con successivo invio al Registro delle Imprese mediante Comunicazione unica.

- **Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello**: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva.
- **I terzi possono provvedere alla "spedizione telematica"** del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. 'distinta di accompagnamento' ai fini della domiciliazione.

SCADENZE E SANZIONI

- L'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all'art. 2630 c.c. come da seguente prospetto:

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini	**Importo sanzione**	**Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica)**
Denunce e comunicazioni presentate **entro** i 30 giorni successivi alla scadenza	• Minimo: € 34,33. • Massimo: € 344,00.	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate **oltre** 30 giorni successivi alla scadenza	• Minimo: € 103,00. • Massimo: € 1.032,00.	€ 206,00

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO	⇨	Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome.
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO	⇨ **Regola generale** ⇨	• È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli: .. **fondatore**, se in vita; .. **beneficiario**; .. titolare di funzioni di **rappresentanza legale**, direzione e amministrazione. • Una persona giuridica privata **può avere anche più di un titolare** effettivo.
COSA SERVE PER LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO	⇨	• Dispositivo di firma digitale. • Contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco. • Nuovo ambiente di compilazione DIRE, oppure altre soluzioni di mercato.

COME SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE

Pratica telematica

- Con una pratica telematica di comunicazione unica, da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per la sede legale dell'impresa.
- La comunicazione è destinata esclusivamente al Registro Imprese: nessun altro Ente coinvolto.
- Non può contenere ulteriori contestuali adempimenti.
- Avviene tramite il nuovo modello TE.
- Deve essere firmata digitalmente da un fondatore o da un soggetto cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione (non è consentito l'utilizzo della procura speciale).
- Non prevede allegati obbligatori.
- È soggetta al pagamento di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

Quali dati si comunicano

- I dati identificativi dell'ente: denominazione, codice fiscale e PEC.
- La sede legale e se diversa la sede amministrativa.
- I dati anagrafici del soggetto o dei soggetti individuati come titolari effettivi.
- Il requisito che conferisce tale status.
- L'eventuale indicazione di soggetto controinteressato all'accesso, ad esempio in caso di titolare effettivo minore d'età o inabile.
- La dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.